

# Intermediazione

## La notifica dell'attività

Non è necessario allegare alcuna planimetria alla Scia

di *Gianluigi Valsecchi*

Dirigente Medico veterinario presso l'Ats Brianza e Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, Diritto e Legislazione veterinaria, Sanità pubblica veterinaria

**Anche l'impresa "intermediaria" che si occupa dei movimenti dei prodotti alimentari tra fornitori e tra questi e i dettaglianti è soggetta all'obbligo di presentazione della Segnalazione certificata di Inizio attività. Ma senza allegati**

**N**ella definizione di impresa alimentare rientrano anche le attività che non hanno la proprietà della merce, ma che, ai fini fiscali, emettono regolare fattura per la vendita della stessa. Le ditte di cui trattasi, pertanto, svolgono funzioni di intermediazione, senza un'effettiva presenza di prodotti alimentari presso la sede della propria attività.

### Imprese di intermediazione e presentazione della Scia

Gli Sportelli delle Attività produttive, deputati alla ricezione delle Segnalazioni certificate di Inizio attività (SCIA), talvolta chiedono impropriamente, agli imprenditori delle suddette attività di intermediazione, la planimetria dei locali da allegare alla notifica della propria attività.

Questa tipologia di notifica è stata oggetto di chiarimento, tramite una nota esplicativa del 10 dicembre 2012<sup>1</sup>, della Direzione generale per l'igiene e la Sicurezza degli alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute, circa la necessità di presentare la planimetria dei locali per tutte quelle imprese che svolgono essenzialmente funzioni di intermediazione, scollegate dall'effettiva presenza di prodotti alimentari, specificando quanto segue:

- l'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, al comma 2, cita che ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autori-

<sup>1</sup> Consulta la nota all'indirizzo [www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?sessionId=8rwVjdMElxIGQnUAfBxIMg\\_\\_sgc3-prd-sal?anno=0&codLeg=44710&parte=1%20&serie=](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?sessionId=8rwVjdMElxIGQnUAfBxIMg__sgc3-prd-sal?anno=0&codLeg=44710&parte=1%20&serie=)

tà competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento;

- l'articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, al comma 3, definisce l'impresa alimentare come ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; pertanto, l'attività di intermediazione rientra, quindi, pienamente nella definizione di impresa alimentare;
- la "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari", emanata dalla Commissione europea il 16 febbraio 2009, ha chiarito che alcune imprese operano nel campo dell'intermediazione commerciale, ossia si occupano dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori o tra questi e i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari e neppure il loro stoccaggio presso la sede dell'impresa che, in tale fattispecie, può in realtà essere costituita solo da un ufficio;

**Nella definizione di impresa alimentare rientrano anche le attività che non hanno la proprietà della merce, ma che, ai fini fiscali, emettono regolare fattura per la vendita della stessa**

- il regolamento (CE) 931/2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità, fissati dal regolamento (CE) 178/2002, per gli alimenti di origine animale ha introdotto, all'articolo 3, l'obbligo di acquisizione, tra le informazioni obbligatorie di rintracciabilità, anche di quella relativa alla proprietà della merce, ossia nome ed indirizzo del proprietario

della stessa, qualora diverso dallo speditore o dal ricevente, come, ad esempio, nella suddetta attività di intermediazione;

- il concetto di "fornitore", come previsto dal regolamento (CE) 178/2002, è riferibile, indistintamente, sia al proprietario che al detentore della merce ed è pertanto molto generico, lasciando adito a differenti interpretazioni.

Nell'ambito dell'attuale commercializzazione degli alimenti e delle bevande, dalla terra alla tavola, non rientrano, quindi, solo gli operatori del settore alimentare che hanno il possesso fisico della merce, ma anche imprese che svolgono esclusivamente un'attività di intermediazione, che determina fattispecie nelle quali il proprietario della merce, cioè colui che emette regolare fattura per la vendita stessa, può non coincidere con il detentore fisico della stessa.

Per le attività di intermediazione sopracitate, che rientrano nella definizione di impresa alimentare, l'attività da notificare è rappresentata dalla sede degli uffici dove sono conservati i documenti commerciali inerenti all'attività di commercializzazione di alimenti e bevande.

Pertanto, il legale rappresentante dell'attività di intermediazione deve inoltrare la Scia allo Sportello unico delle Attività produttive del Comune in cui sono ubicati gli uffici, dichiarando che trattasi di questa tipologia di attività.

Poiché a quest'ultime non sono applicabili i requisiti generali e specifici di igiene previsti dalla normativa vigente e risultano applicabili unicamente gli obblighi di rintracciabilità, ritiro e richiamo, di cui al regolamento (CE) 178/2002, non è necessario allegare alla Scia alcuna planimetria ovvero dichiarazione o documentazione ulteriore per l'inizio dell'attività.

**Le imprese di intermediazione non devono allegare alla Scia alcuna planimetria, dichiarazione o documentazione ulteriore per l'inizio della propria attività**